

## Il giudizio di revisione in casi di non continuità aziendale

Si è discusso nel capitolo precedente che, in base all'art. 14 del d.lgs. 39/2010, il revisore deve esprimere un giudizio sul bilancio basandosi sugli elementi probatori disponibili.

In caso di problemi di continuità aziendale, questo significa che ha potuto ottenere le informazioni richieste dalla direzione, in particolare, ha esaminato i piani formulati dall'azienda. In tal modo, ha compreso la fattibilità delle assunzioni alla base dei piani predisposti, la possibilità che tali eventi o circostanze si realizzino nel futuro oltre che ad ogni altro elemento utile per rilevare sintomi di una evoluzione della crisi d'impresa.

A seconda dei casi, si possono esprimere uno dei seguenti giudizi:

- 1. Positivo:** nel caso in cui si ritenga, con ragionevole certezza, che il bilancio sia in grado di fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Questo significa anche che non emergono errori rilevanti nel bilancio;
- 2. Positivo con rilievi:** nel caso in cui, per mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio, o in seguito a limitazioni al lavoro di revisione, il revisore ritenga comunque che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico, ad eccezione dei rilievi segnalati;
- 3. Impossibilità ad esprimere un giudizio:** in presenza di gravi limitazioni alle procedure di revisione o in presenza di condizioni di notevole incertezza in grado di porre in discussione l'attendibilità del bilancio, il revisore esprime un giudizio di impossibilità ad esprimere un giudizio;
- 4. Negativo:** nel caso in cui i rilievi siano così rilevanti da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo insieme.

Riportando il tutto nell'ambito della possibile mancanza di continuità aziendale e del ruolo del revisore in tale contesto, come previsto dal Principio di revisione n. 570, ci si può trovare davanti a differenti scenari:

### **1a Ipotesi: il presupposto della continuità aziendale è giudicato adeguato**

In questo caso, il revisore ha potuto verificare in base agli elementi raccolti che i piani elaborati dalla direzione mostrano un alto grado di fattibilità a garanzia della continuazione dell'attività, inoltre, il bilancio (completo di tutti gli allegati) consente un'adeguata e corretta informativa. In tale situazione egli esprimerà un giudizio positivo.

### **2a Ipotesi: vi sono dubbi circa l'adeguatezza della continuità aziendale**

Se gli elementi raccolti mostrano dubbi significativi sul futuro dell'impresa, allora bisogna valutare le azioni intraprese dalla direzione in risposta a questo rischio.

In tal caso si potrebbe giungere a due conclusioni differenti:

- a) il superamento della crisi si fonda su presupposti ragionevoli. Nonostante i dubbi sul possibile esito finale, i piani aziendali sono attendibili ed il revisore concorda sulla loro coerenza e sostenibilità per superare le difficoltà, in tal caso esprimerà un *giudizio positivo* con possibili *richiami d'informativa*;
- b) il superamento della crisi si fonda su presupposti fortemente opinabili; i piani d'azione non mostrano elementi sufficienti affinché si possa presumere la probabilità del loro realizzarsi, soprattutto in quanto le assunzioni hanno un elevato livello di incertezza tale da indurre il revisore a non concludere con un giudizio positivo sul bilancio. In casi estremi, si verificherà un'*impossibilità ad esprimere un giudizio* in considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati di tali incertezze. Il revisore è impossibilitato ad esprimersi perché le ipotesi formulate non si sono ancora realizzate essendo correlate ad eventi futuri. In questo caso si segnala la reale possibilità che i dati previsionali si discostino notevolmente dai dati consuntivi.

All'interno della casistica descritta nel caso *b)*, è comunque necessario, indipendentemente dalla valutazione dei risultati previsti, verificare la qualità informativa del bilancio. In tal caso si deve appurare che:

- il bilancio descriva in modo appropriato sia quegli eventi o circostanze che fanno dubitare della continuità aziendale, sia i piani predisposti dalla direzione per mitigare il rischio;
- il bilancio evidenzi chiaramente l'esistenza di un'incertezza significativa sul futuro dell'impresa tale da danneggiare la capacità di realizzare le proprie attività o di adempiere alle proprie passività.

Infatti, in presenza di carenze informative, il revisore potrebbe esprimere un *giudizio positivo con rilievi* che segnalino appunto tale carenze e nella sua relazione sarà indicato l'evento o la circostanza non descritta in bilancio, la quale può anche comportare dubbi sulla continuità aziendale.

Nel momento in cui le carenze informative siano così gravi da provocare l'inattendibilità del bilancio, allora si esprimerà un *giudizio negativo*.

### **3a Ipotesi: presupposto della continuità aziendale giudicato inappropriato**

Se l'impresa non sarà in grado di continuare ad operare come entità in funzionamento e se il bilancio è stato predisposto invece secondo i principi contabili di una impresa in continuità aziendale, allora verrà espresso un *giudizio negativo*.

Questa ipotesi si manifesta nel momento in cui è già possibile constatare che gli eventi indicati che avrebbero dovuto garantire la continuazione dell'attività, non si sono manifestati e la direzione non ha segnalato piani alternativi. La differenza rispetto al secondo caso al punto *b)* è che in questo caso l'esito delle ipotesi formulate nel piano è

già noto<sup>1</sup>.

Se però la stessa direzione giudica inappropriato il presupposto della continuità aziendale e redige il bilancio sui principi di liquidazione, allora, dopo aver appurato che tali criteri siano corretti, verrà emesso un giudizio positivo limitandosi a richiamare i nuovi criteri contabili adottati.

### Paragrafo d'enfasi

In tutte le circostanze fin qui enunciate, potrebbe comunque prospettarsi la possibilità che il revisore ritenga opportuno aggiungere un *paragrafo d'enfasi*. Lo scopo è di richiamare l'eventuale informativa presente in bilancio o nella relazione sulla gestione nella quale gli amministratori hanno descritto le proprie valutazioni circa la continuità aziendale, o di informare i destinatari sulla rilevanza di certi eventi o situazioni. Alcuni esempi di richiami d'informativa sono:

- operazioni societarie straordinarie (scorpori, fusioni, scissioni);
- operazioni inusuali di effetti significativi;
- situazioni di incertezza adeguatamente descritte dagli amministratori, per le quali il revisore ha ritenuto di esprimere un giudizio senza rilievi;
- rinvio al bilancio consolidato;
- rilevanti modifiche nell'assetto o nella operatività dell'impresa (modifiche statutarie o perdita della condizione di mutualità prevalente nelle cooperative).

---

<sup>1</sup> Poniamo il caso, per esempio, che la continuità aziendale sia garantita grazie al futuro concretizzarsi di un accordo di sostegno finanziario con un istituto di credito od una banca. Se la probabilità di riuscita è giudicata dal revisore bassa in considerazione del già elevato livello del debito gravante sulla società, allora è probabile che nella relazione vi sia un'impossibilità ad esprimere un giudizio correlato alla rilevante incertezza dell'operazione. Nel caso in cui il revisore sia già a conoscenza del rifiuto da parte della banca a sostenere la società e considerando che il bilancio non mostra altri strumenti di salvaguardia della continuità aziendale, allora dovrà esprimere un giudizio negativo.